

finchè non si manifestasse una oscillazione nelle valute, nel qual caso l'Istituto verrebbe a seguire le sorti della valuta originaria di ciascun contratto, mentre l'Unione sarebbe esentata da eventuali perdite.

Quanto sopra si sottopone all'On. Consiglio di Amministrazione per le decisioni di sua competenza.

Il Comitato delibera di trasmettere al Consiglio con parere favorevole la richiesta dell'Unione.

=====

IV - CESSIONI LEGALI DELLA "FENICE" -

Nel dicembre 1933 la Compagnia di assicurazione sulla vita "La Fenice" comunicava a questo Istituto che doveva considerarsi scaduto, a quella data, il termine decennale del regime di cessione legale 40 %. In risposta a tale comunicazione l'Istituto asseriva, invece, che detto regime, almeno per le vecchie provincie del Regno, avrebbe dovuto aver termine col dicembre 1936.

Sottoposta la questione al competente Ministero, questo comunicava doversi ritenere che detto regime avesse termine col 15 maggio 1933 per tutti i contratti stipulati dalla "Fenice" nelle nuove provincie, e col 24 dicembre 1936 per tutti quelli stipulati, dalla stessa Compagnia, nelle vecchie provincie;

La Fenice ha accettato in massima tale decisione. Tuttavia, tenuto conto che la differenza di data nell'applicazione della quota ceduta porterebbe a delle difficoltà di ordine amministrativo, nonchè ad eventuali incertezze, sentito lo stesso Ministero, le parti si sono accordate, salvo, ben s'intende, approvazione dell'On. Consiglio di Amministrazione, per fissare una data UNICA per l'inizio del nuovo regime 30 % e precisamente quella del 1° gennaio 1936.

